



Decreto investimenti XII

FAI INFORMA 208/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che il MIT ha anticipato il testo del nuovo decreto investimenti XII (decreto n. 203 del 7 agosto 2025, firmato dal Ministro Salvini e registrato alla Corte dei Conti in data 15 settembre 2025), che entrerà in vigore soltanto dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ripartisce la somma di € 13 mln tra le consuete misure di investimento agevolabili, tenuto conto:

- del taglio lineare del 5% alle spese dei Ministeri operato con l'ultima legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207) che, per l'autotrasporto, si è tradotto in una riduzione di 12 mln € dell'originario stanziamento di 240 mln previsto nel capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che pertanto ammonta a 228 mln € per il triennio 2025 – 2027
- del decreto di riparto dei 228 mln € ([decreto MIT/MEF del 30 maggio 2025](#) – commentato con la circolare fai informa n. 154/2025) che, per la misura in commento, ha assegnato la somma di € 13 mln.

Va tuttavia aggiunto che il decreto legge infrastrutture ([d.l. 73/2025](#), convertito con legge n. 105 del 18 luglio u.s.), all'art. 4, comma 3 prevede, per questa misura, un incremento dello stanziamento di 6 mln per il 2025 e altri 6 mln per il 2026. Pertanto – come peraltro preannunciato nel decreto ministeriale in commento – l'importo di 13 mln verrà incrementato di ulteriori 6 mln con un successivo decreto (a firma MIT/MEF) la cui emanazione, tuttavia, ad oggi non è ancora chiaro quando avverrà.

Fatta questa doverosa premessa, il decreto prevede i seguenti stanziamenti per le identiche categorie di beni agevolabili previste nella precedente edizione della misura:

- a) **€ 1.000.000** per l'acquisizione di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a

pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Per questa tipologia di investimento, la tabella n. 1 allegata al decreto riporta i seguenti importi del contributo:

Alimentazione	Massa Complessiva	Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato (in €)	Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato (in €)	
			Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E ed Euro 6 E-bis	Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore (*)
CNG	Da 3,5 t a 7 t	4.000	1.000	2.500
	Oltre 7 t e fino a 16 t	9.000	1.000	5.000
	Oltre 16 t	24.000	1.000	10.000
LNG	Oltre 7 t e fino 16 t	9.000	1.000	5.000
	Oltre 16 t	24.000	1.000	10.000
Ibrida (diesel/elettrico)	Da 3,5 t a 7 t	4.000	1.000	2.500
	Oltre 7 t e fino a 16 t	9.000	1.000	5.000
	Oltre 16 t	24.000	1.000	10.000
ELETTRICA	Da 3,5 t a 7 t	14.000	1.000	2.500
	Oltre 7 t e fino a 16 t	24.000	1.000	5.000
	Oltre 16 t	24.000	1.000	10.000
Dispositivi per la riconversione a trazione elettrica	Fino a 3,5 t	2.000		

(*) *maggiorazione concessa fino al raggiungimento del tetto complessivo di 380.000 €. Raggiunto questo tetto, le richieste pervenute successivamente sono esaminate secondo l'ordine di arrivo insieme alle altre, e sono soggette alla maggiorazione di 1.000 € a veicolo rottamato (art.5.2)*

b) **€ 8.200.000**, per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E nonché Euro 6 E ed Euro 6 E-bis di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;

Per questa tipologia di investimento, la tabella n. 2 allegata al decreto riporta i seguenti importi del contributo.

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiquinamento Euro VI step E – <i>Art.5 comma 4 lett.d.1) e d.2)</i>	
Tipo veicolo	Contributo (in €) spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicolo Euro VI step E di massa oltre 7 t e fino a 16 t	7.000
Veicolo Euro VI step E di massa superiore a 16 t	15.000

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antinquinamento Euro VI step E ed Euro 6-E ed Euro 6 E-bis – <i>Art.5 comma 5, lett. e.1</i>	
Tipo veicolo	Contributo (in €) spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicolo Euro VI step E ed euro 6 E ed Euro 6 E-bis di massa da 3,5 t e fino a 7 t	3.000

Per i veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 4 milioni di euro di contributi erogati:

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa **Euro VI step E**

– Art. 5, comma 4, lett.d.3 e d.4)

Tipo veicolo	Contributo (in €) spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicolo Euro VI step E di massa oltre 7 t e fino a 16 t	12.000
Veicolo Euro VI step E di massa superiore a 16 t	25.000

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antinquinamento Euro VI step E ed Euro 6 E-bis

– Art.5, comma 5, lett. e.2)-

Tipo veicolo	Contributo (in €) spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicolo Euro VI step E ed euro 6 E ed Euro 6 E-bis di massa da 3,5 t e fino a 7 t	5.500

c) € **3.800.000**

- per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo, e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (vedi allegato 1 del decreto).

Il contributo stabilito nella **tabella 3** pertinente è il seguente:

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di **rimorchi e semirimorchi**, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato

– art.5, comma 7, lett. a)

Rimorchi o semirimorchi UIC ed MSC ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1	Contributo massimo spettante (in €)	
	Senza rottamazione	Con rottamazione
	3.000	5.000
	5.000 se PMI *	7.000 se PMI

- per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton. allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Il contributo stabilito nella **tabella 3** pertinente è il seguente:

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere – art.5, comma 7 lett.b) e c)		
Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti delle unità frigoriferi/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t	Contributo massimo spettante (in €)	
	Senza rottamazione	Con rottamazione
	3.000	5.000
	5.000 se PMI *	7.000 se PMI
Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t	Contributo massimo spettante (in €)	
	3.000	
	5.000 se PMI *	

- per le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relativi alle cisterne, nonché allo standard ADR” (somma riservata: massimo 160.000 €)

Il contributo stabilito nella pertinente **tabella 3** è il seguente:

Acquisizione di **contenitori** per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi

– art. 5, comma 7, lett. d)

Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b)) e c) nel limite di complessivi
€ 160.000

Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC e allo standard ADR	Contributo massimo spettante (in €)	
	Senza rottamazione	Con rottamazione
	3.000	5.000
	5.000 se PMI *	7.000 se PMI

() in caso di **piccola impresa**, il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa, fino ad un massimo di 5.000 euro;*

*in caso di **media impresa** il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro;*

*in caso di **grande impresa** il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.*

Altri aspetti di interesse del decreto che si segnalano, sono i seguenti:

- l'importo massimo ammissibile per singola impresa, relativo al complesso degli investimenti sopraelencati, non può superare i 550.000 € (art.2.4);
- i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino al **30 marzo 2029**, pena la revoca del contributo erogato. Inoltre, non si procede all'erogazione del contributo in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio (art. 2.6);
- i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o altro titolo da almeno un anno antecedente l'entrata in vigore del decreto (art. 2.7);
- in fase di prenotazione del contributo, le imprese allegano il modulo firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all'istanza copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa (art. 4.1);
- se la prova del perfezionamento dell'investimento non viene fornita nel termine ultimo per la rendicontazione che verrà fissato con il successivo decreto direttoriale, l'impresa

decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi spettanti in astratto sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione dell'istanza (art.4.4);

- I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da PMI, ove gli interessati ne facciano richiesta, per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese e per gli investimenti di cui alle precedenti tabelle 1 e 2. Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo (art.5.12)

Come già spiegato all'inizio, per essere efficace occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, data a partire dalla quale potranno effettuarsi gli investimenti agevolabili con la misura in esame. Ci riserviamo pertanto di comunicarvi la data in cui il decreto sarà pubblicato in Gazzetta.